NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Art. 23

Recipienti dei vini e contrassegno di Stato

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma. la tipologia, la capacita', i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine. La tappatura "a fungo" e a "gabbietta" e' riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenzazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA. Con decreto del Ministro dell'agricotura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la dostribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non puo' essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo e' fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 11 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Estremi	Legge 10 febbraio 1992, n. 164
Capo	VIII — Disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-23-recipienti-dei-vini-e-contrassegno-di-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it